



## **ALLEGATO 1 (al parere)**

### **Estratto Allegato 6 al PGT – Schede osservazioni e controdeduzioni**



## Osservazione n.12

Data: 23/09/2011

Prot. generale: 0023586/2011

Richiedente: Società DAB srl - Alberto Vitaloni

### SINTESI DELL'OSSERVAZIONE

Rettifica del perimetro del Comparto C dell'Ambito di Trasformazione 24.

### CONTRODEDUZIONE

Si prende atto di quanto dichiarato nell'osservazione, e si modifica conseguentemente il perimetro dell'Ambiti di trasformazione cascina Bertarella/San Carlo (cfr. anche risposta all'osservazione n.4)

L'OSSERVAZIONE È ACCOLTA

## Osservazione n.16

Data: 28/09/2011

Prot. generale: 0023911/2011

Richiedente: Nazzari Piera

### SINTESI DELL'OSSERVAZIONE

Ambito di trasformazione via Candia: diversa perimetrazione, correzione dei dati esplicitati nella scheda dell'ambito e riduzione area a standard.

### CONTRODEDUZIONE

#### Punto 1

Si prende atto dell'effettiva perimetrazione della proprietà e si modificano conseguentemente gli elaborati del Documento di piano e, in particolar modo, per quanto riguarda il confine con l'Ambito di trasformazione attiguo denominato "ex Filanda" che viene anch'esso corretto (cfr. anche controdeduzioni all'osservazioni n.19, 20 e 50).

L'OSSERVAZIONE E' ACCOLTA

#### Punto 2

I volumi edificabili all'interno degli Ambiti di trasformazione sono stati definiti tenendo conto della configurazione dei singoli lotti, delle caratteristiche dei contesti urbani toccati e attraverso una simulazione di quanto effettivamente è possibile e auspicabile realizzare, nonché valutando l'incidenza delle opere e degli standard richiesti, soprattutto nei casi in cui queste hanno assunto una rilevanza non marginale. Non a caso le capacità edificatorie degli Ambiti di trasformazione sono state espresse in valori assoluti e non attraverso il ricorso ad un parametro. Ne consegue che l'ampliamento dell'area di riferimento non comporta un aumento della capacità edificatoria, soprattutto quando la differenza riguarda modeste estensioni come nel caso in oggetto.

L'OSSERVAZIONE E' RESPINTA.

#### Punto 3

Come si evince dalla Relazione di progetto (cfr. nota 67 pag. 58 e capitolo 2.1 più in generale), e come è pratica assodata, gli standard richiamati nelle schede degli Ambiti di trasformazione sono quelli da cedere *obbligatoriamente in loco* secondo i dettami del Documento di Piano. Non sono pertanto quelli dovuti, che sono definiti dalla legislazione regionale, ovvero dall'art.25 delle Norme Tecniche d'Attuazione (circa:  $2500/130*50=961mq>150mq$ ).

Va da se che a parità di funzioni insediate, le aree per attrezzature pubbliche e d'interesse pubblico e generale richieste negli Ambiti di trasformazione hanno il medesimo "valore", tranne



laddove per ragioni specifiche il PGT ha ritenuto necessario chiedere degli standard aggiuntivi, ovvero degli standard qualitativi, che non è il caso né dell'Ambito di trasformazione in oggetto, né di quello attiguo. Spetta alla pianificazione attuativa definire, laddove il Documento di piano è muto (AT Filanda, ad esempio), se acquisire le aree a standard all'interno del lotto di intervento, se acquisirle al di fuori o se procedere con l'istituto della monetizzazione.

**L'OSSERVAZIONE E' RESPINTA.**

## **Osservazione n.18**

Data: 29/09/2011

Prot. generale: 0023931/2011

Richiedente: Comitato Ovest

### **SINTESI DELL'OSSERVAZIONE**

Argomenti diversi riguardanti: AT C.na Bertarella/San Carlo, AT Viale Repubblica/Stazione, Parco Melegnano Sud, pesi insediativi previsti dal PGT, viabilità, inquinamento, standard richiesti nelle schede d'ambito, opere di compensazione, etc.

### **CONTRODEDUZIONE**

1. La viabilità cosiddetta "in tinta blu" è subordinata alla realizzazione delle opere complementari alla TEEM e, in particolare, alla nuova "Santangiolina". Ciò significa che l'efficacia della viabilità in tinta blu dipende dall'effettiva esistenza delle opere TEEM e, infatti, gli Osservanti chiedono di subordinare, ovvero di posticipare, la realizzazione del comparto C all'attuazione delle opere complementari alla TEEM. Per contro, l'Amministrazione ritiene in virtù degli studi esperiti, ai quali si rimanda, che il carico indotto dall'insediamento San Carlo possa, almeno temporaneamente (ovvero, almeno fino alla realizzazione delle opere TEEM), essere scaricato sulla Binaschina così come indicato dalla viabilità in tinta gialla. Viabilità questa, comunque necessaria, anche nel caso sia operativo l'accesso alla Santangiolina, allo scopo di migliorare la viabilità del quartiere industriale esistente.

**L'OSSERVAZIONE È PER TALI MOTIVI RESPINTA.**

2. Sessanta metri sono la misura della fascia di rispetto autostradale, 30 è la misura "minima" imposta dal Documento di piano alla fascia boscata. La fascia ha una finalità meramente ecologico-ambientale, ovvero compensativa del carico antropico generato dalla città esistente e da quella progettata, ed è finalizzata a ridurre l'impatto acustico prodotto dall'autostrada. Non si tratta, dunque, di un "verde fruibile", cioè di un parco, e neanche di un'area utilizzabile. La richiesta degli Osservanti di prevedere uno spazio verde (e/o dei servizi) per il quartiere non è dunque in contrapposizione con la fascia boscata lungo l'autostrada che ha tutt'altra finalità e caratteristiche. Uno spazio verde fruibile è invece quello che il Documento di piano ha previsto in contiguità con il centro sportivo comunale che potrà diventare un parco, servire all'ampliamento degli impianti sportivi, essere boscato o ospitare eventuali nuovi servizi.

La definizione di questo spazio è demandata dal Documento di piano alle successive fasi attuative ma l'Amministrazione s'impegna già da ora ad impiegare almeno il 10% dei contributi di costruzione derivati dall'Ambito di trasformazione San Carlo/Cascina Bertarella (ai valori attuali circa 10,7 milioni di euro) nel potenziamento dei servizi e delle aree verdi al diretto servizio del quartiere Oltre ferrovia (vedi anche osservazione n.50, 32, etc.). Per tali motivi la scheda dell'ambito viene così integrata:

"Almeno il 10% dei contributi di costruzione derivati dall'Ambito di trasformazione dovranno essere impiegati dall'Amministrazione per potenziare i servizi e le aree verdi al diretto servizio del quartiere Oltre ferrovia"

**L'OSSERVAZIONE E' PARZIALMENTE ACCOLTA.**



3. Lo spazio disponibile per l'insediamento è insufficiente all'insediamento di San Carlo, qualora fosse realizzata la fascia di 180 metri richiesta dagli Osservanti e tenuto conto che l'area ha nel suo punto più largo una profondità di circa 495 metri (da cui se ne deduce che l'area libera avrebbe una profondità di  $495-180-60=255$  ml.). In ogni caso, si demanda alla pianificazione attuativa la verifica alla luce dell'organizzazione planimetrica dell'intervento della possibilità di ampliare la fascia verde attigua agli impianti sportivi che attualmente ha una profondità nel punto più largo di 60 m. La scheda dell'ambito di trasformazione è integrata con la seguente definizione: "L'ampliamento della fascia verde contigua agli impianti sportivi comunali di cui al comparto C sarà verificata in sede di pianificazione attuativa, anche attraverso una ridefinizione della fascia boscata di rispetto dell'autostrada."<sup>1</sup>

Per quanto invece attiene alle modalità di realizzazione e gestione degli *Interventi di rilevanza ambientale ed ecologica e di incremento della naturalità* (che sono cosa diversa delle aree verdi fruibili e per servizi) essi sono già precisamente regolati dall'articolo 28 delle NTA nonché dalla legislazione regionale vigente che già in parte contempla quanto richiesto dall'osservazione. Per maggiori dettagli si rimanda anche a quanto specificato nel capitolo 2.10 della Relazione.  
**L'OSSERVAZIONE E' PARZIALMENTE ACCOLTA**

4. Il nuovo insediamento dovrà garantire tutti i requisiti igienici e sanitari relativi ai sottoservizi imposti dalla legislazione vigente fra cui, ovviamente, quello concernente l'allacciamento alle reti fognarie e il loro eventuale potenziamento. Allo stesso modo dovranno essere rispettate tutte le norme relative all'eventuale presenza di fattori inquinanti nel terreno, fermo restando che l'ambito è esterno al perimetro individuato dal DRL 022652 del 19 febbraio 2003 riguardante l'ex chimica Saronio. Per quanto invece riguarda l'efficienza energetica degli edifici e il ricorso a fonti di energia rinnovabile si ritiene che: 1) debbano e possano essere anticipati già oggi gli obblighi previsti dal D.lgs n. 28 del 03 marzo 2011 per il primo gennaio 2017 relativi al ricorso a fonti di energia rinnovabili; 2) possa essere demandata alla successiva fase attuativa il recepimento delle condizioni previste per le "aree produttive ecologicamente attrezzate" in attesa della loro migliore definizione in sede di adeguamento del PTCP alla legge regionale n.12/2005 da parte della provincia di Milano.

La scheda dell'Ambito di trasformazione è così integrata:

"Anche qualora realizzati prima del 1 gennaio 2017 i nuovi edifici dovranno rispettare le prescrizioni relative al ricorso a fonti di energia rinnovabile (e relative modalità) definite per la data di cui sopra dal D.lgs n. 28 del 03 marzo 2011 e dal relativo all'allegato n.3. Il rispetto dei protocolli previsti per le cosiddette "aree produttive ecologicamente attrezzate" sarà definito in sede di pianificazione attuativa anche in relazione a quanto eventualmente previsto dalla modifica del PTCP della Provincia di Milano".

**L'OSSERVAZIONE E' PARZIALMENTE ACCOLTA.**

5. Oltre alla residenza anche altre funzioni sono vietate (ad esempio la grande distribuzione e la media distribuzione alimentare). Si ritiene comunque ragionevole imporre un limite alle attività logistiche pari al 30% delle superfici ammesse, per l'impatto che esse determinano sulla viabilità. La scheda è così modificata: "Le attività logistiche non potranno avere un'estensione maggiore del 30% delle superfici lorde di pavimento edificabili dell'intero Ambito di trasformazione" Si ritiene invece che la riduzione della capacità edificatoria nella misura indicata dagli Osservanti sia da rigettare perché comporta un utilizzo del suolo decisamente irrisorio (l'indice di utilizzazione passerebbe da 0,39 mq/mq a 0,24 mq/mq).

**L'OSSERVAZIONE È PARZIALMENTE ACCOLTA.**

6. La disciplina vigente definisce precisamente la procedura e a chi spetta adottare gli strumenti di pianificazione attuativa e i procedimenti negoziali che sono puntualmente disciplinati dalle leggi nazionali e regionali. Ciò non significa che non sia possibile e opportuno presentare e discutere

<sup>1</sup> Integrazione conseguente all'emendamento votato dal Consiglio Comunale il 28 dicembre 2011



con i cittadini i progetti attuativi del quadro programmatico definito dal PGT, ovvero attivare forme di consultazione e partecipazione finalizzate a migliorare gli interventi e definire con i cittadini i servizi necessari a migliorare il quartiere. Da questo punto di vista, l'Amministrazione si impegna fin da ora a ricorrere alle opportune forme di informazione e consultazione degli abitanti del quartiere.

L'OSSERVAZIONE NON DÀ LUOGO A MODIFICHE DEGLI ELABORATI DEL PGT, ED È PER QUESTI MOTIVI FORMALMENTE RESPINTA.

7. L'osservazione è da respingersi per gli stessi motivi di cui al punto 3. In ogni caso, si precisa che spetta alla pianificazione attuativa definire, soprattutto nel caso degli interventi particolarmente complessi come è questo, se le aree a standard dovranno essere cedute all'interno dell'area di intervento, all'esterno od eventualmente monetizzate, fermo restando che le quantità sono quelle indicate dall'art.25 delle NTA.

L'OSSERVAZIONE È RESPINTA.

8. Le opere e le modalità di impiego dei contributi per gli *Interventi di rilevanza ambientale ed ecologica e di incremento della naturalità* sono precisamente determinati dalla legislazione vigente, compreso il loro eventuale non utilizzo o il ritardato utilizzo, che implica il trasferimento delle risorse al "fondo aree verde" gestito da Regione Lombardia (cfr. ancora, cap.2.10 Relazione). L'OSSERVAZIONE NON È PERTANTO ACCOGLIBILE ED È RESPINTA.

9. Il comparto B è destinato alla realizzazione dei parcheggi (compreso quelli per le biciclette e i mototrini) e di una piazza pubblica. Per tali motivi il comparto B ha una volumetria molto contenuta di 5000 mc. per realizzare negozi di vicinato e attività similari. Mentre ha senso preoccuparsi dei fastidi indotti dal parcheggio (comunque ben inferiori a quelli generati dalla ferrovia) pare opinabile la necessità di schermare la piazza. Piuttosto, è necessario garantire un suo adeguato livello architettonico e progettuale. In ogni caso, i 5000 mc. non potranno avere una elevazione superiore a tre piani e dunque già inferiore a quella richiesta dagli Osservanti. Facciamo comunque notare che proprio per la presenza della ferrovia, l'intervento è subordinato a verifica di *impatto acustico* che si occuperà di controllare e mitigare anche gli effetti prodotti dal nuovo parcheggio.

Per quanto invece riguarda l'altezza massima del comparto A, fatto salvo che quanto previsto può essere organizzato anche su altezze di quattro/cinque piani, si ritiene che la scelta debba essere rimandata alla sede attuativa, anche per tener conto delle necessità derivate dal rispetto dei limiti acustici imposti dalla ferrovia e dal traffico di viale della Repubblica.

Infine, per quanto riguarda il passaggio ciclo-pedonale, esso è già stato programmato da RRF. L'OSSERVAZIONE È NEL SENSO SOPRADETTO RESPINTA.

## Osservazione n.20

Data: 29/09/2011

Prot. generale: 0023975/2011

Richiedente: Bettinelli Adriano

### SINTESI DELL'OSSERVAZIONI

Ex Filanda: modifica del perimetro dell'Ambito di trasformazione.

### CONTRODEDUZIONI

Per quanto riguarda la perimetrazione dell'Ambito di trasformazione Filanda si prende atto di quanto dichiarato e si modificano conseguentemente gli elaborati del Documento di piano compreso i dati di cui alla tabella (cfr. anche punto 1 controdeduzione all'osservazione n.16).

L'OSSERVAZIONE È ACCOLTA.



## Osservazione n.23

Data: 29/09/2011

Prot. generale: 0023985/2011

Richiedente: Rustici Rurali di Comazzo Srl

### SINTESI DELL'OSSERVAZIONE

Equiparare la volumetria ammessa a quella esistente.

### CONTRODEDUZIONE

Fermo restando che la volumetria degli Ambiti di trasformazione è stata definita seguendo i principi già esposti nell'osservazione n.16, a cui si rimanda, e che l'edificio in questione è parzialmente destinato ad attività produttive e similari e non residenziali, si ritiene che quanto richiesto può essere accolto. Gli elaborati del Documento di piano sono modificati di conseguenza: il volume massimo realizzabile di cui alla tabella è pari al "volume esistente"

L'OSSERVAZIONE È ACCOLTA

## Osservazione n.32

Data: 30/09/2011

Prot. generale: 0024162/2011

Richiedente: Finproprim srl – 2C Sviluppo srl

Indirizzo: SP 40-Binaschina

### SINTESI DELL'OSSERVAZIONE

Ambito di trasformazione cascina Bertarella/San Carlo: definizione di rilevanza sovracomunale, fasce di protezione ambientale, accessibilità e altre precisazioni.

### CONTRODEDUZIONE

1. Ai sensi della disciplina prevista dal PTCP della Provincia di Milano (e non sotto il profilo di fatto) il comparto A e B interessavano suoli classificati come agricoli e la loro edificazione costituisce consumo di suolo per scopi urbani. Non così il comparto "C", che era classificato dal Piano Regolatore Generale come area produttiva e in parte come area per servizi. Ai sensi dell'art. 81 delle NdA del PTCP la dichiarazione di "interesse sovracomunale" (di cui all'art.15, lettera g, della Legge regionale 12/2005) è il presupposto per non considerare consumo di suolo per fini urbani di cui alla lo sviluppo edilizio di cui ai comparti A e B (per una analisi più dettagliata di questo aspetto si rimanda alla controdeduzione all'osservazione n.50).

Sotto il profilo sostanziale, facciamo notare che quale che sia la procedura prevista per la realizzazione dei comparti costituenti l'Ambito di trasformazione cascina Bertarella/San Carlo, le prescrizioni particolari di cui alla scheda dell'allegato 3 precisano che: "l'attuazione dell'Ambito di trasformazione, anche per comparti e fasi separate, è obbligatoriamente subordinata alla preliminare definizione da parte di tutti i soggetti interessati dei seguenti punti: cronoprogramma vincolante delle realizzazioni, ripartizione dei costi fra i diversi soggetti interessati, formalizzazione dei relativi impegni (convenzioni) che dovranno essere obbligatoriamente suffragate da adeguate garanzie fideiussorie, progetto definitivo delle opere da realizzare". Detto in altri termini è necessario un *progetto unitario* come quello richiesto nel Parere di compatibilità con il PTCP dalla Provincia di Milano.

Poiché il progetto delle opere infrastrutturale da realizzare coinvolge altri enti locali e società è presumibile che ciò avvenga attraverso un accordo di programma (e/o procedura di tipo negoziale), che è la medesima disciplina attraverso cui sono disciplinate le trasformazioni dichiarate di rilevanza sovracomunale. Ciò significa che l'attuazione di un progetto della rilevanza e complessità come l'Ambito di trasformazione in oggetto non può che avvenire attraverso un accordo preliminare che coinvolga tutti i soggetti privati e pubblici locali e non interessati e necessari.



E' solo a valle di questo accordo che l'Ambito di trasformazione potrà trovare attuazione attraverso piani attuativi corrispondenti ai comparti già individuati (che fissano le relative capacità volumetriche e i parametri urbanistici e edilizi) o eventualmente modificati (senza per questo costituire variante del Documento di piano alla luce di quanto previsto dall'art.10 delle NTA). Da questo punto di vista, le differenze procedurali fra il comparto A e B e il comparto C sono decisamente minime perché tutti i comparti sono indissolubilmente legati alla definizione del "progetto unitario" finalizzato alla realizzazione dell'accessibilità. Peraltro, la stessa Provincia suggerisce che anche a valle del "progetto unitario" vengano scelte procedure attuative dei singoli comparti di tipo negoziale, e comunque capaci di garantire un "percorso di verifica a scala locale". E questo, sia nel caso del comparto A e B, dichiarati dal Comune di Melegnano di rilevanza sovralocale ai sensi all'art.15, lettera g, della legge regionale 12/2005, sia per il comparto C che la Provincia suggerisce debba essere sottoposto a "procedimento di SUAP o ad altro strumento di programmazione negoziata".

Facciamo infine notare che benché il comparto A sia il più prossimo alla viabilità di livello Provinciale e nazionale (strada Binaschina e autostrada) esso non è accessibile direttamente da essa per i motivi meglio richiamati nella Relazione e nello studio di fattibilità tecnico-economica redatto dal PIM.

L'OSSERVAZIONE E' RESPINTA.

2. La scheda di cui all'Allegato 3 precisa che "la fascia di rispetto dell'autostrada dovrà essere opportunamente boscata ..... [ma solo] per una lunghezza pari almeno al 40% del tratto autostradale interessato", proprio per tener conto dell'esigenza espressa dall'Osservante. Si precisa che il tratto autostradale interessato non include la corsia di uscita in destra dal casello autostradale, il cui impatto in termini di rumore e inquinamento è assai limitato. La previsione di una fascia boscata lungo la strada binaschina in prossimità del ponte ferroviario può essere omessa per le ragioni sopradette e addotte dagli Osservanti. Gli elaborati del Documento di piano sono modificati di conseguenza.

L'OSSERVAZIONE E' ACCOLTA.

3. Il reticolo idrico secondario indicato nel PGT è suscettibile di ulteriori precisazioni poiché l'Ente Regionale competente, cui spetta la validazione del medesimo, non si è ancora espresso nel merito. Fino ad allora, e per effetto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.21 delle NTA, vige pertanto i Regi Decreti n.523/1904 e n.368/1904. Facciamo comunque presente che per il suo carattere storico la roggia in questione è un segno importante per la storia di Melegnano. Non si ritiene pertanto opportuno modificare gli elaborati del Documento di piano nel senso richiesto dall'osservazione (cfr, anche, parere di compatibilità con il PTCP espresso dalla Provincia di Milano).

L'OSSERVAZIONE E' RESPINTA.

4. La grafia in questione è un segno della carta topografica (trattasi di "scoline") e non c'entra nulla con la zonizzazione del PTC del Parco Agricolo Sud Milano che è esterno all'area d'intervento.

L'OSSERVAZIONE NON DÀ LUOGO A MODIFICHE DEGLI ELABORATI DEL PGT ED È PER TALI MOTIVI FORMALMENTE RESPINTA.

## **Osservazione n.44**

Data: 01/10/2011

Prot. generale: 0024224/2011

Richiedente: Progetto Cinque srl

## **SINTESI DELL'OSSERVAZIONE**



Ambito di trasformazione Corte Castellini; correzione dati, modifica opere ammesse, modifica disciplina Piano delle regole, determinazione standard etc.

#### CONTRODEDUZIONE

1. Le differenze nei dati, peraltro assai modeste, non hanno nessuna rilevanza sotto il profilo prescrittivo e sono imputabili alle diverse modalità di calcolo adottate. Per maggiori dettagli si rimanda alle controdeduzioni al punto 3 dell'osservazione n.42. Ogni correzione della tabella è dunque superflua.

L'OSSERVAZIONE NON DÀ LUOGO A MODIFICHE DEGLI ELABORATI DEL PGT ED È PER TALI MOTIVI FORMALMENTE RESPINTA.

2. Vale quanto già specificato nella controdeduzione all'osservazione n.19, alla quale si rimanda. Non è compito del PGT definire "come" e "quanto" mantenere di un muro di cui si prescrive la conservazione per il suo valore storico documentale. Sarà la pianificazione attuativa a determinare, alla luce di documentati studi e perizie, le diverse alternative d'azione e possibilità per ottemperare alle finalità indicate dal PGT.

L'OSSERVAZIONE NON DÀ LUOGO A MODIFICHE DEGLI ELABORATI DEL PGT ED È PER TALI MOTIVI FORMALMENTE RESPINTA.

3. Una volta demolito, l'aumento della profondità del corpo di fabbrica dell'edificio "B" è ammissibile, fermo restando l'obbligo di mantenere gli allineamenti planimetrici ed altimetrici lungo la pubblica via. Per tali ragioni, e alla luce di quanto già argomentato al punto 1, della controdeduzione all'osservazione n.43 il primo comma delle prescrizioni particolari di cui all'allegato 3 sono così modificate:

"Le opere ammesse per gli edifici segnalati nella tavola con la lettera A e B sono la demolizione con ricostruzione anche integrale ma con il mantenimento della stessa sagoma, fatta eccezione per: a) l'allineamento planimetrico lungo via Castellini dell'edificio A, che dovrà riprendere il filo all'edificio esistente contiguo verso nord; b) la possibilità di ampliare verso la corte il corpo di fabbrica contrassegnato con la lettera B, fermo restando l'obbligo di mantenere l'attuale allineamento altimetrico e planimetrico lungo la pubblica via; C) la conservazione della facciata dell'edificio A verso la corte che dovrà essere mantenuta (vedi indicazione tavola).

Le indicazioni espresse dalla Sovrintendenza eventualmente discordanti con le indicazioni dettate dalle presenti Prescrizioni sono da considerarsi prevalenti"

L'OSSERVAZIONE E' PARZIALMENTE ACCOLTA.

4. Il piano di recupero attuativo del PRG previgente non sarà attuato prima della presunta approvazione del PGT. Conseguentemente il problema dei portici previsti come obbligatori dal PRG e del successivo ampliamento non si pone.

L'OSSERVAZIONE NON DÀ LUOGO A MODIFICHE DEGLI ELABORATI DEL PGT ED È PER TALI MOTIVI FORMALMENTE RESPINTA.

5. Si ribadisce la validità delle motivazioni che hanno portato alla definizione delle aree da cedere per standard di cui all'art.25 delle NTA, così come già esposte nel capitolo 3.4 della Relazione (punto 2 del terzo capoverso), e convalidate dal voto del Consiglio Comunale.

L'OSSERVAZIONE E' RESPINTA.

6. Le disparità fra la disciplina prevista dal Documento di Piano e il Piano delle Regole o il Piano dei servizi sono ammesse ed anzi "costitutive" della legge regionale 12/2005 per i motivi meglio espressi negli art. 8, 9 10 della stessa così come richiamati nei commi 5, 6 e 7 dell'art.10 delle NTA. Non è pertanto necessaria nessuna modifica agli elaborati del PGT.

L'OSSERVAZIONE NON DÀ LUOGO A MODIFICHE DEGLI ELABORATI DEL PGT ED È PER TALI MOTIVI FORMALMENTE RESPINTA.





## Osservazione n.50

Data: 03/10/2011

Prot. generale: 0024233/2011

Richiedente: Sinistra Ecologia e Libertà

### SINTESI DELL'OSSERVAZIONE

Oggetti diversi

### CONTRODEDUZIONE

Premessa

Gli Osservanti criticano l'incremento della popolazione prevista dal PGT e propongono una drastica diminuzione della capacità insediativa del medesimo. Tale argomentazione è ripresa in molti dei successivi punti ed è adoperata per chiedere la riduzione della capacità insediativa di diversi Ambiti di trasformazione. Allo stesso modo, gli Osservanti evidenziano l'eccessivo consumo di suolo agricolo per scopi urbani e, più in generale, riportando i dati della Relazione, l'estensione delle trasformazioni previste (superficie territoriale complessiva degli Ambiti di trasformazione).

1) *Circa la capacità insediativa prevista dal PGT.* Melegnano è una città che è cresciuta molto negli ultimi anni, anche grazie a un flusso migratorio consistente, e in larga parte alimentato dalla conversione in abitazione delle vecchie fabbriche poste a corona del centro storico, ovvero grazie a una offerta immobiliare decisamente consistente. Le proiezioni demografiche sulla base dello sviluppo avvenuto negli ultimi anni indicano una crescita esponenziale della città (retta gialla grafico scheda 1 della Relazione). Rispetto a questo quadro, la scelta politica e programmatica del PGT è stata quella non di azzerare tout court la crescita avvenuta negli ultimi otto anni ma di prevedere una diminuzione ragionevole che inverta la tendenza in atto. Detto in altri termini, il PGT agisce per un rallentamento della crescita attraverso un contenimento dell'offerta abitativa che non è sufficiente ad alimentare i tassi migratori degli ultimi anni. Il secondo e il terzo comma della scheda n.1 di cui alla Relazione di progetto spiegano in maniera sufficientemente precisa le argomentazioni che supportano queste affermazioni laddove precisano che per giustificare, vuoi la retta gialla del grafico, vuoi quella rossa, occorre ipotizzare che tutta la capacità insediativa del piano (o una parte consistente) sia realizzata nei temi previsti e sia destinata interamente ad accogliere nuovi abitanti, che è "*decisamente improbabile*". Ad esempio, perché una quota delle nuove abitazioni finiscono per incrementare le dotazioni di spazio dei cittadini già presenti e/o la formazione dei nuovi nuclei familiari o dei nuclei familiari già esistenti che si scindono. Da questo punto di vista, occorre distinguere la capacità insediativa del PGT, e cioè i cosiddetti abitanti teorici (1650 abitanti e/o 700 abitanti già programmati o in corso), dalle proiezioni della popolazione sulla base dei tassi di crescita pregressi (retta gialla e rosso).

Queste proiezioni si basano sull'evoluzione della popolazione presente (struttura della popolazione, mortalità e natalità), su una stima dei flussi migratori (ipotizzati come costanti a quelli avvenuti negli ultimi anni e/o in diminuzione) e sull'evoluzione della popolazione immigrata (struttura, nascite e morti), che è poi quella che determina per larga parte l'incremento della popolazione giovane.

2) *Circa il consumo di suolo agricolo per scopi urbani.* E' evidente che questo è interamente imputabile all'Ambito di trasformazione cascina Bertarella/San Carlo, e cioè alla decisione di rendere edificabile un'area che per l'accessibilità e le caratteristiche (caratteri paesistici, resa agronomica, interclusione, caratteristiche del contesto, etc.) si presta ad uno sviluppo edilizio e segnatamente produttivo. Come messo in evidenza nella Relazione e nel dibattito consigliare il progetto presenta tutte le incertezze e le difficoltà dei grandi progetti. Ma se si esclude l'Ambito di trasformazione in questione, e l'ambito ex vivaio, tutte le trasformazioni ipotizzate dal PGT riguardano la città esistente (aree già urbanizzate). Da questo punto di vista, il PGT si colloca nel solco della tradizione dei piani urbanistici precedenti che hanno insistito sul rifacimento e la "densificazione" della città esistente, a iniziare dalle fabbriche storiche. Il PGT si distanzia invece



da questa tradizione laddove prevede capacità edificatorie *generalmente* più contenute dello stato di fatto e dei grandi interventi di ristrutturazione urbana realizzati nei decenni passati. Da questo punto di vista la richiesta degli Osservanti di ridurre la capacità volumetrica di molti interventi appare contraddittoria laddove induce un minore sfruttamento del suolo e, a parità di attività insediate, un maggior consumo di suolo agricolo per scopi urbani (si veda, ad esempio, quanto richiesto a proposito del comparto C dell'Ambito di trasformazione cascina Bertarella/San Carlo).

3) *Circa le quantità dei singoli Ambiti di trasformazione.* Si richiama quanto già argomentato nelle controdeduzioni ad altre osservazioni (ad esempio osservazione n.9, 24 e 25). Le capacità volumetriche degli Ambiti di trasformazione definite dal PGT non sono casuali. In alcuni casi esse sono pari ai volumi esistenti, fanno cioè salvi i diritti esistenti, proponendo delle riduzioni in alcune specialissime situazioni. In altri casi i volumi edificabili sono definiti a valle della definizione delle forme che può assumere l'intervento in relazione alle caratteristiche del contesto. Queste forme sono state verificate attraverso esplorazioni progettuali tese a verificare l'esistenza di almeno una possibilità costruttiva. Non di rado, infine, si è tenuto conto delle opere richieste, ovvero di una valutazione ancorché sintetica e sbrigativa della fattibilità economica dell'intervento, come delle esigenze avanzate dalle proprietà quando ritenute ragionevoli e giustificate. Molti degli interventi ipotizzati nella bozza del PGT, ad esempio nel centro storico, sono stati scartati alla luce di tali verifiche. Ovviamente è sempre possibile ridurre le capacità volumetriche, ma occorrerebbe esplicitare maggiormente le motivazioni. Da questo punto di vista, peraltro, ci si chiede se una modifica degli indici edificatori dei comparti sulla base di un eccesso dell'offerta volumetrica e abitativa di cui al precedente punto 1 non configuri, al di là delle singole quantità, una modifica radicale del piano.

1) L'OSSERVAZIONE È RESPINTA per le ragioni meglio esplicitate in premessa al punto 1

2) Si rimanda a quanto già argomentato al punto 2 della premessa. Per quanto invece riguarda i parametri del consumo di suolo definiti dal PTCP della Provincia si ricorda che, oltre a quanto legittimamente ammesso dall'art. 84 delle NdA del PTCP, il consumo di suolo non rientra ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.12/2005 nel novero dei contenuti per i quali i PTCP sono vincolanti.

L'OSSERVAZIONE È RESPINTA.

3) Per le ragioni esposte in Relazione (capitolo 1.3 e 2.3, ad esempio), alle quali si rimanda, l'Ambito di trasformazione è confermato come da delibera di adozione del Consiglio comunale. L'OSSERVAZIONE È RESPINTA.

4. Le scelte del Documento di piano adottato in merito al comparto C sono confermate. Si fa notare, inoltre, che l'osservazione contiene un refuso, nel senso che stante una superficie territoriale di 212.500 mq, la capacità edilizia prodotta da un indice di 0,5 mq/mq è pari non a una slp di 30.000 mq ma a una slp di 106.250 mq, che è maggiore di quella prevista (61.000 mq). Se invece l'obiettivo dell'osservazione era proporre una superficie lorda di pavimento pari a 30.000 mq, si fa notare che un indice di utilizzazione uguale a 0,14 mq/mq corrisponde a un deciso spreco di territorio e non assolve alle esigenze della azienda proprietaria dell'area. Per quanto invece riguarda la viabilità, si concorda con l'affermazione secondo cui il comparto deve essere accessibile dalla costruenda nuova Santangiolina, tanto che la viabilità cosiddetta interna deve essere considerata provvisoria, così come meglio precisato nella Relazione (ad esempio scheda 8) e nella scheda di cui all'allegato 3 del Documento di piano. Per quanto invece riguarda gli aspetti energetici e ambientali si rimanda alla controdeduzione all'osservazione n.18 punto 4. L'OSSERVAZIONE È PARZIALMENTE ACCOLTA SOLO PER QUEST'ULTIMO ASPETTO.



5. Le scelte del Documento di piano relativamente all'Ambito di trasformazione ex vivaio vengono confermate per le ragioni esposte nella Relazione e ribadite nella controdeduzione all'osservazione n. 22.

L'OSSERVAZIONE È RESPINTA.

6. Le risorse derivate da un ampliamento dell'edificio ex sede dell'ASL2 (circa 1400 mc), fermo restando che si tratta di un edificio privato, non sono comparabili con l'edificabilità prevista nell'Ambito di trasformazione di via Maestri, anche se si considera l'eventuale incremento di valore derivato dal cambio di destinazione d'uso.

L'OSSERVAZIONE È RESPINTA.

7. Il Parco ha chiesto lo stralcio del comparto.

L'OSSERVAZIONE È ACCOLTA.

8. Il Consorzio Agrario di Milano e Lodi ha precisato in sede di predisposizione del Documento di piano che non intende in nessun modo dismettere il ramo aziendale relativo ai mezzi per il movimento terra che vuole anzi trasferire in loco e, preferibilmente, nella stessa Melegnano. Si fa comunque presente che all'interno delle proprietà confermate dal PGT come produttive del Consorzio vi sono molti spazi sotto utilizzati o poco utilizzati, tanto che lo stesso Consorzio ha richiesto un ulteriore ampliamento dell'Ambito di trasformazione (cfr. osservazione n.40 e 18). Non si ritiene pertanto di dover ridurre la volumetria prevista. Per quanto invece riguarda l'altezza massima, previo il fatto che quanto previsto può essere organizzato anche su una altezza di quattro/cinque piani, si ritiene che la scelta debba essere rimandata in sede attuativa, anche per tener conto delle necessità derivata dal rispetto dei limiti acustici imposti dalla presenza della ferrovia e di viale Repubblica. Per quanto invece riguarda il sottopasso ciclo-pedonale la sua realizzazione è stata prevista da RFI.

Per quanto infine concerne il sottopasso carrabile, la proposta degli Osservanti era già stata predisposta con gli stessi contenuti e discussa con i cittadini facenti capo al comitato Pertini e da questi rigettata. L'Amministrazione non intende ritornare su questo tema e l'OSSERVAZIONE È RESPINTA.

9. Fermo restando che l'ex latteria Saronnio è una attività dismessa, anche se a carattere agricolo e per la trasformazione dei prodotti alimentari, si ritiene che non utilizzare in modo più proficuo ed efficienti i reliquati di cui agli altri Ambiti di trasformazione sia uno spreco di risorse, innanzitutto di tipo territoriale. Si tratta, infatti, di aree sotto o mal utilizzate, talvolta abbandonate, che non hanno nessuna attinenza con l'attività agricola ne potrebbero averla. Più in dettaglio, si rimanda a quanto argomentato in Relazione (capitolo 2.3).

L'OSSERVAZIONE È RESPINTA.

10. L'OSSERVAZIONE È ACCOLTA, il sedime della Roggia è stralciato dall'ambito in quanto non edificabile.

11. L'osservazione non è accolta per quanto argomentato in premessa (punto 1 e 3) e nelle controdeduzione alle osservazioni n. 9, 24, 25 e 1, 13, 71 a cui si rimanda.

L'OSSERVAZIONE È RESPINTA.

12. In questo caso il Documento di piano recepisce un progetto, ovvero un piano di recupero, da tempo oggetto di discussione. Si tratta pertanto di un'eredità del vecchio piano regolatore. L'OSSERVAZIONE È RESPINTA per quanto argomentato in premessa (punto 1 e 3).

13. L'unificazione dei due ambiti, che pur permetterebbe una più efficiente organizzazione planimetrica del comparto, trova un ostacolo insormontabile nell'acredine esistente fra i due



confinati (cfr. osservazione n. 20). Anche in considerazione di quanto previsto dal cosiddetto decreto sviluppo a proposito dell'attuazione parziale dei piani attuativi.  
L'OSSERVAZIONE È RESPINTA.

14. La ratio è meramente di tipo compositivo, ovvero per concludere e raccordare il fronte del palazzo con le sue pertinenze. Si rimanda pertanto alla Soprintendenza di convalidare l'ipotesi sopra esposta, alla quale spetta ovviamente l'ultima parola (cfr. anche osservazione n.42). Per quanto invece riguarda il percorso pedonale, si ritiene che quello limitrofo già esistente sia sufficiente.  
L'OSSERVAZIONE È RESPINTA.

15. La nuova costruzione ha una volumetria non molto distante da quella degli edifici di cui si prevede la demolizione. In ogni caso, l'osservazione è respinta per i motivi meglio evidenziati nel punto 1 e 3 della premessa. Si fa notare che la scheda dell'Ambito di trasformazione di cui all'Allegato 3 contiene un refuso: la volumetria esistente (comunque non probante) non è quella indicata ma 9500 mc. La scheda è modificata.  
L'OSSERVAZIONE È RESPINTA, FATTA ECCEZIONE PER LA CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE DI CUI SOPRA.

16. La bonifica dei siti inquinati, ovvero l'obbligo di verificare attraverso opportuna caratterizzazione della sussistenza di fattori inquinanti e il progetto degli interventi risanatori, è un obbligo imposto dalla legislazione vigente. Come noto, i costi relativi sono in campo a chi ha prodotto l'inquinamento. Non vi è pertanto nessuna necessità di ribadire quanto già obbligatorio.  
L'OSSERVAZIONE non comporta modifiche degli elaborati del PGT ed è pertanto RESPINTA.

17. L'OSSERVAZIONE È RESPINTA per quanto riguarda la riduzione delle volumetrie previste con le motivazioni di cui in premessa (punto 1 e 3). Per quanto invece riguarda gli altri suggerimenti essi sono condivisi e già previsti dal PGT e non comportano modifiche degli elaborati. Per tali motivi l'osservazione non è accolta.

18. L'OSSERVAZIONE È RESPINTA con le motivazioni di cui in premessa (punto 1 e 3).

19. L'unificazione dei due ambiti non comporta rilevanti vantaggi sotto il profilo progettuale -che non è particolarmente problematico- e perché i due compendi sono autonomi e indipendenti (e con circa la medesima capacità volumetrica).  
L'OSSERVAZIONE È RESPINTA. Per completezza di informazione si veda anche quanto affermato nella controdeduzione all'osservazione n.5

20. La proposta di ridurre il numero di piani è ragionevole e deve essere accettata, fermo rimanendo le implicazioni meglio argomentate nella controdeduzione all'osservazione n.54 (punto 2) alla quale si rimanda. Per quanto invece riguarda la riduzione della volumetrie, oltre a quanto già discusso in premessa, si ritiene che il passaggio dai 14.000 mc esistenti ai 10.000 previsti dal Documento di piano sia sufficiente.  
L'OSSERVAZIONE È PARZIALMENTE ACCOLTA.

21. Che l'Ambito di trasformazione cascina Bertarella/San Carlo abbia una rilevanza sovra locale è pacifico per le motivazioni richiamate nella controdeduzione all'osservazione n.32 (punto 1). E ciò riguarda i comparti A e B ma, "di fatto", anche il comparto C come precisato nel parere di compatibilità con il PTCP espresso dalla Provincia. Che ciò comporti "by passare le norme provinciali sul consumo di suolo" è irrilevante, giacché è da dimostrare che tale competenza rientri in quella vincolante definita dall'art.18 della legge regionale n.12/2005. Che l'ambito in questione comporti nei fatti, ancorché non sotto il profilo della mera compatibilità con il PTCP della Provincia di Milano, un consumo di suolo agricolo per scopi urbani non indifferente è altrettanto pacifico,



come chiaramente dichiarato nella Relazione e puntualmente riportato nella stessa osservazione al punto 2 (pag. 22 della Relazione e comma 5 dell'osservazione n.2).  
L'OSSERVAZIONE È RESPINTA.

22. L'amministrazione di Melegnano aderisce al Piano Casa in via di predisposizione da parte della Provincia (cfr. osservazione n.72) e ha modificato come richiesto la classificazione di un'area di proprietà della stessa (attrezzature pubbliche e d'interesse pubblico e generale). Fermo restando che il Piano Casa deve essere ancora precisato, si ritiene che debba almeno parzialmente soddisfare la domanda di abitazioni a carattere sociale richiamata dalla stessa osservazione.  
L'OSSERVAZIONE È NEL SENSO SOPRADETTO PARZIALMENTE ACCOLTA.

23. Si rimanda, più in dettaglio, a quanto specificato nella controdeduzione all'osservazione n.34 precisando che nel periodo preso come riferimento dagli Osservanti la legislazione riguardante il commercio si è modificata radicalmente, tanto che le scelte perseguite dalle amministrazioni di Melegnano se riproposte ora paiono configurare un profilo d'illegittimità.  
L'OSSERVAZIONE È RESPINTA.

## **Osservazione n.54**

Data: 03/10/2011

Prot. generale: 0024245/2011

Richiedente: Giudici Daniele

### **SINTESI DELL'OSSERVAZIONE:**

Realizzazione nel parcheggio in area verde, modifica dell'Ambito di Trasformazione 14 - ex Telecom

### **CONTRODEDUZIONE**

1. La classificazione urbanistica del lotto proposta dal PGT (attrezzatura pubblica e d'interesse pubblico generale – area prevalentemente verde) ammette sia il mantenimento dello status quo, sia il potenziamento dei parcheggi. La scelta fra quale utilizzo privilegiare dipende quindi dalle scelte dell'Amministrazione

L'OSSERVAZIONE NON DÀ LUOGO A MODIFICHE DEGLI ELABORATI DEL PGT ED È PER TALI MOTIVI FORMALMENTE RESPINTA.

2. Via Papa Giovanni XXIII e via Giardino sono contrassegnate dalla compresenza di edifici ingombranti e di piccoli insediamenti, al pari di molti altri quartieri della città. Per salvaguardare l'edilizia minuta, ovvero per uniformare a questa le nuove abitazioni, si ritiene opportuno accogliere l'osservazione e modificare il numero di piani massimo ammissibile (massimo 4), fermo restando che ciò determina che una porzione consistente del giardino pubblico di cui si prevede la riorganizzazione dovrà essere occupato dai nuovi edifici. L'alienazione totale e parziale dell'area comunale dovrà comunque attenersi alle procedure di evidenza pubblica previste dalla vigente normativa (cfr. osservazione n.50).

L'OSSERVAZIONE È PARZIALMENTE ACCOLTA.

## **Osservazione n.55**

Data: 03/10/2011

Prot. generale: 0024256/2011

Richiedente: WWF Sud Milano

### **SINTESI DELL'OSSERVAZIONE**



Misure compensative collegamento SP40 -"Cerca", criticità dell'Ambito di trasformazione 24 - ex C.na Bertarella/San Carlo e Ambito di trasformazione C.na Cappuccina.

#### CONTRODEDUZIONE

1. Il progetto TEEM è un'opera d'interesse sovra locale che il PGT non può non recepire anche nel caso non ne condividesse la filosofia (cosa peraltro che non è, almeno nel senso specificato nel capitolo 1.1 della Relazione). Ogni discussione in tal merito è pertanto superflua. Sono invece meritori di attenta considerazione i suggerimenti messi in evidenza per il rafforzamento delle opere di mitigazioni ambientali che, unitamente a quelli certo più generici avanzati dallo stesso PGT, debbono essere discussi nelle sedi opportune, ovvero nella fase di predisposizione del progetto definitivo/esecutivo. In tal senso l'Amministrazione si impegna a farsi portatrice delle istanze presentate.

**L'OSSERVAZIONE NON DÀ LUOGO A MODIFICHE DEGLI ELABORATI DEL PGT ED È PER TALI MOTIVI FORMALMENTE RESPINTA.**

2. Come viene dichiarato nella Relazione (pag 17) il nuovo Parco di Melegnano dovrà essere sia un giardino pubblico, sia un parco agricolo, sia un'area di rinaturalizzazione: dunque un oggetto simile a quello preso ad esempio dall'Osservante. Quanto affermato dall'osservazione è pertanto già previsto dal PGT.

**L'OSSERVAZIONE NON DÀ LUOGO A MODIFICHE DEGLI ELABORATI DEL PGT ED È PER TALI MOTIVI FORMALMENTE RESPINTA.**

3. Le motivazioni espresse nella Relazione di progetto (ad esempio cap.1.3) per lo sviluppo edilizio dell'Ambito di trasformazione cascina Bertarella/San Carlo, a cui si rimanda, sono confermate: quest'area ha un valore ambientale, naturalistico e agronomico decisamente scarso e si presta alla sua edificazione. Per tali ragioni l'osservazione è respinta. Per quanto invece riguarda la realizzazione di un bio-corridoio che legghi lo spazio agricolo con il Parco delle Noci facciamo presente che esso trova un'insormontabile ostacolo nella presenza, sia dell'autostrada, sia della ferrovia. E' il carattere intercluso dell'area che giustifica d'altronde la sua trasformazione a scopi urbani. Per quanto riguarda invece le opere connesse con la TEEM si fa presente che la possibilità adombrata dagli Osservanti era stata presa in considerazione a suo tempo e che ogni discussione in merito è oggi superflua essendo il progetto in avanzato stato di attuazione, così come già specificato al punto 1.

**L'OSSERVAZIONE E' RESPINTA.**

4. L'ambito di trasformazione cascina Cappuccina è stato stralciato su richiesta del PASM.  
**L'OSSERVAZIONE E' ACCOLTA**

### **Osservazione n.62**

Data: 03/10/2011

Prot. generale: 0024304/2011

Richiedente: Legambiente Melegnano – Circolo Arcobaleno

#### SINTESI DELL'OSSERVAZIONE.

Temi diversi (correttezza dell'allegato 5 Consumo di suolo e Confronto aree agricole, stralcio degli Ambiti di trasformazione nell'AS4 Margine Ovest, stralcio di Cascina Cappuccina, Bretella nord SP40-Cerca e correzione del conteggio della Variazione massima ammissibile di suolo urbanizzato, di cui alla tabella B dell'allegato 5, etc.).

#### CONTRODEDUZIONE



1. Come si evince dall'osservazione della carta topografica, la fascia di rispetto cimiteriale è quasi interamente cintata da superfici urbanizzate dovendosi classificare come tali, sia il quartiere Montorfano, sia gli insediamenti industriali nel comune di Vizzolo Predabissi, sia il campo di calcio di cui all'Ambito di trasformazione n.17, sia il parcheggio del cimitero. La scelta operata nell'allegato 5 è quindi corretta e da riconfermare. In ogni caso, gli effetti sulle possibilità espansive di cui all'art. 84 del PTCP sono praticamente irrilevanti (pari a un errore presunto del 2% di 65.000 mq, ovvero 1300 mq.). Più in generale, facciamo rilevare che i criteri per il calcolo delle superfici urbanizzate di cui alla Delibera della Delibera di Giunta Provinciale n°332 del 24-05-2006 sono specificatamente finalizzati alla verifica di quanto previsto dall'art. 84 delle NDA del PTCP. Trattasi, cioè, di criteri formali per la verifica dell'art.84, peraltro riguardanti un parametro non vincolante ai fini della compatibilità con il PTCP, giacché non rientrante in quanto definito dall'art.18 della legge regionale n.12/2005. Trattasi poi di criteri formali che nulla tolgono e nulla aggiungono alla verifica dell'effettiva crescita della città, cioè alla conoscenza "analitica" della situazione di fatto e delle conseguenti scelte. Basti dire, a tal proposito, che i criteri previsti dalla Provincia non contemplano le situazioni di "fatto" ma si limitano a considerare quelle di "diritto" (peraltro alla luce della legge 51/1975) dichiarando così esplicitamente il loro scopo e la loro valenza, peraltro legittima e condivisibile, ma decisamente parziale. L'Osservante confonde, dunque, come spesso accade, i piani e le loro prescrizioni con lo stato di fatto.

Per quanto invece riguarda cascina Cappuccina, quanto affermato nell'osservazione non è corretto, giacché i servizi pubblici e d'interesse pubblico e generale, come la Cascina, sono ammessi all'interno del Parco Agricolo Sud Milano, così come peraltro esplicitamente previsto dall'art. 35 del PTC del Parco e dal Parere espresso dal medesimo.

**L'OSSERVAZIONE È PER LE RAGIONI SOPRADETTE RESPINTA.**

2. La tavola alla quale fa riferimento l'Osservante è corretta giacché, come si evince dalla legenda, essa confronta le aree agricole definite dal PRG con quelle previste dal Piano delle Regole che nel caso dell'AT San Carlo/Cascina Bertarella sono a tutti gli effetti agricole (vedi tavole PR1 e PR2). L'Osservante confonde le indicazioni del Documento di piano con le prescrizioni del Piano delle Regole e travisa quanto definito dagli art.8 e 10 della legge regionale n.12/2005 sul valore "programmatorio" del Documento di Piano. Aggiungiamo che i perimetri segnati nella tavola che individuano gli Ambiti di trasformazione non lasciano spazio a nessun fraintendimento o ambiguità. **L'OSSERVAZIONE È PER LE RAGIONI SOPRADETTE RESPINTA.**

3. Le motivazioni che sorreggono le scelte riguardanti l'Ambito di trasformazione Cascina Bertarella/ San Carlo, e che qua si confermano, sono precisamente messe in evidenza nei capitoli 1.3 e 2.3 della Relazione (vedi anche capitolo 2.10) ai quali si rimanda per una lettura più completa. Ciò che suffraga questo ambito è, da una parte, la scelta aziendale di una delle proprietà dell'area di insediare una nuova linea produttiva (dunque, una specifica richiesta di realizzare un nuovo insediamento industriale), dall'altra l'accessibilità di cui gode l'area a livello regionale, nazionale e internazionale, e dall'altra ancora lo scarso valore agricolo e paesistico del compendio. Per quanto invece riguarda la presunta assenza di motivazione, il carattere sovra locale del progetto, il riferimento al "nuovo" PTCP e altre informazioni di contesto (come quelle relativa alla dimensione delle area, che non è affatto la più estesa dopo l'area EXPO, come si evince consultando, ad esempio, il PGT di Gorgonzola), si ritiene che l'osservazione travisi quanto specificato dalla Relazione di progetto e dalla legge regionale n.12/2005 per quanto riguarda la definizione degli ambiti d'interesse sovra locali di cui all'art.15, lettera g, della medesima. **L'OSSERVAZIONE È PER LE RAGIONI SOPRADETTE RESPINTA.**

4. Il Parco agricolo sud Milano ha chiesto lo stralcio del compendio che è pertanto soppresso. **L'OSSERVAZIONE È ACCOLTA.**

5. Il progetto TEEM è un'opera d'interesse sovra locale che il PGT non può non recepire, anche nel caso esso non ne condividesse la filosofia (cosa peraltro che non è, almeno nel senso



specificato nel capitolo 1.1 della Relazione). Ogni discussione in tal merito è pertanto superflua. Facciamo comunque notare che l'opera è fondamentale per sgravare la via Emilia dal traffico di attraversamento della città e che la TEEM non assorbirà tutti gli spostamenti intercomunali e a raggio medio e corto che interessano la Binaschina, la Cerca e la via Emilia.  
**L'OSSERVAZIONE È PER LE RAGIONI SOPRADETTE RESPINTA.**

6. L'osservante ha ragione, l'allegato 5 viene corretto modificando il dato relativo alla incremento della superficie urbanizzata calcolato secondo le modalità definite dalla delibera Giunta Provinciale n.332 del 24.05.2006 (Tabella B). L'allegato 5 è modificato anche in conseguenza del recepimento delle osservazioni nonché dei Pareri espressi dalla Provincia e dal Parco Agricolo sud Milano.  
**L'OSSERVAZIONE È ACCOLTA<sup>2</sup>**

## **Osservazione n.67**

Data: 03/10/2011

Prot. generale: 0024391/2011

Richiedente: Assolombarda

### **SINTESI DELL'OSSERVAZIONE**

Temi diversi riguardanti la destinazione a parcheggio dell'AT viale Repubblica/Stazione, l'AT ex C.na Bertarella/San Carlo e gli incentivi per il risparmio energetico e il ricorso alle fonti di energia rinnovabili delle aree produttive, nonché la relativa disciplina urbanistica.

### **CONTRODEDUZIONE**

1. Quando il Documento di piano specifica che il parcheggio deve essere finalizzato ai residenti intende semplicemente affermare che la sua dimensione deve essere limitata (circa 200 posti macchina secondo una prima stima), fermo restando che vi sono altre fermate del Servizio ferroviario regionale che per disponibilità di spazio e accessibilità sono più idonee a funzionare come interscambio. Il termine "residenti" deve essere poi assunto in senso lato e comprende ovviamente buona parte dei cittadini di Riozzo e Cerro al Lambro, alcuni dei quali abitano a pochi metri della stazione. Nel senso sopradetto, e cioè in considerazione dei limiti dimensionali e delle possibilità di accesso, si concorda con quanto affermato da Assolombarda.

**L'OSSERVAZIONE È NEL SENSO SOPRADETTO PARZIALMENTE ACCOLTA.**

2. L'osservazione appare ragionevole. La scheda dell'Ambito di trasformazione è così modificata: "Alle successive sedi attuative è demandata la predisposizione, di concerto con l'Amministrazione e gli enti interessati, di un opportuno servizio di trasporto pubblico di collegamento con la stazione ferroviaria".

**L'OSSERVAZIONE È ACCOLTA.**

3. L'osservazione è condivisibile. L'art.11 viene pertanto modificato nel seguente modo:

"In applicazione del principio d'incentivazione, i diritti volumetrici sono così incrementati:

- edifici produttivi, incremento del 10% per gli edifici di classe energetica B;

- altri edifici, incremento del 10% per gli edifici di classe energetica A, A+ e superiore

I medesimi incentivi sono previsti per gli interventi che garantiscono già da ora il ricorso a fonti di energia rinnovabile nelle modalità e quantità rese obbligatori per il 1 gennaio 2017 dal comma 1 dell'art.11 del D.Lgs n. 28 del 03 marzo 2011 così come meglio specificati dal relativo Allegato 3."

**L'OSSERVAZIONE È ACCOLTA.**

---

<sup>2</sup> Modifica conseguente all'emendamento votato dal Consiglio Comunale il 28 dicembre 2011





4. Anche se non nelle quantità richieste dall'Osservante, il Piano delle Regole è stato modificato prevedendo ampliamenti "una tantum" in deroga agli indici urbanistici/edilizi esistenti. Non si è ritenuto opportuno incrementare oltremodo questa possibilità per non invalidare l'efficacia dell'incentivo di cui alle prescrizioni particolari dell'art.17 delle NTA. Più in dettaglio, si veda la controdeduzione all'osservazione n. 46 e 38.

L'OSSERVAZIONE E' PARZIALMENTE ACCOLTA.

## **Osservazione n.69**

Data: 03/10/2011

Prot. generale: 0024401/2011

Richiedente: Mangili Dario Alessandro

### **SINTESI DELL'OSSERVAZIONE**

Modifica dell'AT ex Telecom

### **CONTRODEDUZIONE**

L'osservazione è accolta per le stesse ragioni esposte nella controdeduzione all'osservazione n.54, punto 2.

L'OSSERVAZIONE È ACCOLTA.

## **ARPA, Dipartimento di Milano, parere**

protocollo n.130810, 30 settembre 2011

1. La rilevazione del sistema fognario è in corso ad opera di Cap Holding spa ed è terminata, ancorchè non sia stata ancora formalizzata e discussa.
2. Gli Ambiti di trasformazione terranno sicuramente in conto gli elementi di valore naturalistico e vegetazionale che emergeranno da un più attento rilievo, fermo restando che i sopralluoghi esperiti non hanno messo in evidenza particolari valori, fatta eccezione per alcune rogge già disciplinate.
3. Il comune di Melegnano è fornito di un Piano energetico comunale redatto nella seconda metà degli anni 2000 e sta predisponendo il Piano d'azione per l'energia sostenibile, anch'esso quasi terminato (dicembre 2011).
4. La pianificazione attuativa valuterà ulteriormente la possibilità e la necessità di realizzare sottopassi per la fauna, soprattutto in corrispondenza con l'oasi naturalistica, sebbene la presenza del casello autostradale renda quasi impossibile la loro realizzazione. Per quanto invece riguarda la TEEM e le relative opere connesse, ovvero le opere ancora da realizzare, l'Amministrazione si impegna già da ora a farsi promotore delle proposte sollecitate da ARPA.
5. Le controdeduzioni alle osservazioni presentate al Rapporto ambientale esplicitano chiaramente laddove le indicazioni fornite da Arpa sono state condivise, dove non lo sono state e dove hanno implicato modifiche degli elaborati del PGT, come poi è stato fatto. Rispetto alle argomentazioni evidenziate a suo tempo non si ritiene di modificare nulla.
6. Come è noto la valutazione previsionale del clima acustico è obbligatoria per gli Ambiti di trasformazione rientranti nella classificazione di cui al comma 8 della legge 26 ottobre 1995, n.447 (ad esempio AT viale della Repubblica/Stazione, ex Vivaio, etc.). Valutazione previsionale che, ai sensi di quanto specificato dal comma 5, dell'art.5 della legge n. 106 del 2011 (decreto sviluppo), è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato da allegarsi al titolo abilitativo. Trattasi dunque di materia già precisamente disciplinata, che è inutile e vano ripetere all'interno degli elaborati del PGT, per la velocità degli aggiornamenti legislativi e per rispetto dei principi della semplicità e dell'economicità dell'attività amministrativa.
8. Nelle controdeduzioni alle osservazioni presentate al Rapporto ambientale è esplicitato chiaramente che non si intende fornire altre indicazioni riguardanti la superficie drenante oltre a quelle già definite dal Regolamento locale di igiene (art 3.2.3, capitolo 2). Si era invece ritenuto



opportuno modificare la definizione di superficie arborea con la precisa volontà di evitare sovrapposizione e fraintendimenti fra i due strumenti. Tale impostazione è riconfermata.

## **Provincia di Milano, valutazione di compatibilità con il PTCP**

Delibera della Giunta Provinciale n. 380/2011, atti n.170958/7.4/2010/58

### 1. Rete ecologica

La rete ecologica provinciale interessante il territorio di Melegnano è limitata ai *corridoi ecologici dei corsi d'acqua* (Lambro e Cavo Redefossi) e al *corridoio ecologico di secondo livello* collocato a sud, appena al di fuori del territorio comunale, entro il Parco agricolo sud Milano, e coincidente con il primo tratto della Tangenziale est esterna milanese. La rete ecologica regionale che interessa il territorio della città si limita al *corridoio ecologico primario ad alta antropizzazione* corrispondente al Lambro. Per quanto invece riguarda il Piano Paesistico Regionale le indicazioni riguardanti Melegnano sono assai poche. Sia la rete ecologica provinciale, sia quella regionale, sono oggetto di considerazione nel PGT e nella Relazione. Il capitolo 1.5 della Relazione tratta esplicitamente il tema (pag. 17 e 18) ricorrendo alla metafora dell'*uncino con il manico storto* per spiegare come la previsione del Parco Melegnano sud, da una parte, e dall'altra il potenziamento dell'oasi naturalistica (Bosco di Montorfano), le aree verdi connesse all'AT di Via Maestri, la disciplina prevista per Molino della Valle e gli altri interventi costituiscano "la declinazione proposta dal PGT della Rete ecologica regionale individuata dal Piano Territoriale Regionale" ovvero dell'allegato Piano paesistico. Poiché, forse, quanto già specificato dalla Relazione non risulta di immediata comprensibilità, si integra la medesima con una scheda esplicativa corredata di opportune immagini.

### 2. Ambiti di trasformazione

Fermo rimanendo che il dato citato a pag.22 della Relazione si riferisce al consumo di suolo per usi urbani del territorio agricolo nello stato di fatto, e non alla verifica dell'ottemperanza del art.84 del PTCP, si procede ad uniformare i dati dell'allegato 3, dell'allegato 5 e della Relazione anche in conseguenza alle modifiche derivate dall'accoglimento delle osservazioni e, soprattutto, dei pareri espressi da Provincia, PASM e ARPA.

Laddove ha ritenuto opportuno e necessario, l'allegato 3 ha fornito indicazioni di dettaglio circa la progettazione dei successivi interventi esplicitando vuoi nelle tavole, vuoi nelle prescrizioni particolari quanto ritenuto indispensabile. Tali indicazioni devono essere considerate vincolanti così come meglio evidenziato nell'art.10 delle NTA e nel capitolo 2.1 della Relazione. Nei casi giudicati non strettamente indispensabili, o in quelli non già chiaramente definibili, il Documento di piano rimanda alla successiva pianificazione attuativa il compito di definire la configurazione dei singoli ambiti, e il relativo inserimento paesistico, in coerenza con quanto previsto dagli art. 8 e 12 della legge regionale n.12/2005. Per quanto invece riguarda le fasce di protezione o di schermatura paesistica, il Documento di piano già precisa ove esse devono essere obbligatoriamente realizzate indicando in alcuni casi anche la profondità minima. Tali fasce, peraltro, sono state oggetto di discussione da parte di alcune osservazioni (cfr. osservazione n. 32).

### 3. AT. Cascina Bertarella/San Carlo

Il parere della Provincia recepisce in pieno l'impostazione conferita dal Documento di piano all'Ambito di trasformazione Cascina Bertarella/San Carlo, così come già commentato nella controdeduzione all'osservazione n.32. Il termine "progettazione unitaria" richiamato nel paragrafo 3.2.1.1. del parere, fa riferimento alla necessità di predisporre preliminarmente all'attuazione del comparto un progetto complessivo per la viabilità. Questo termine esprime bene quanto già precisato nel terzo comma della Scheda, si ritiene pertanto opportuno modificare il medesimo:

"L'attuazione dell'Ambito di trasformazione, anche per comparti e fasi separate, è obbligatoriamente subordinata alla preliminare definizione da parte di tutti i soggetti interessati di



*un progetto unitario avente come oggetto la viabilità di accesso al comparto e le conseguenze generate sulla viabilità di livello provinciale e statale. Tale progetto dovrà obbligatoriamente definire i seguenti punti: cronoprogramma vincolante delle realizzazioni, ripartizione dei costi fra i diversi soggetti interessati, formalizzazione dei relativi impegni (convenzioni) che dovranno essere obbligatoriamente suffragate da adeguate garanzie fideiussorie, progetto definitivo delle opere da realizzare. La realizzazione della viabilità di raccordo fra l'area, la città e le infrastrutture della mobilità esistenti e previste, di cui alla tavola seguente, è interamente a carico degli operatori quale standard qualitativo, fatta salva la quota spettante alla Società Autostrade per l'Italia Spa e, eventualmente, a Teem, alla Provincia di Milano e ai comuni contermini, per quanto di competenza."*

Per quanto invece riguarda la realizzazione del comparto C si fa presente che ai sensi dell'art.9 delle NTA il Documento di piano già contempla la possibilità di ricorrere allo sportello unico delle attività produttive per la realizzazione del medesimo, nonché alle procedure di tipo negoziale (cfr. capitolo 2.1 e nota 17 e 21 della Relazione).

#### 4. AT ex Vivaio

A seguito dell'accoglimento dell'osservazione presentata dal comune di Vizzolo Predabisso il Documento di piano ha ribadito la necessità di un ulteriore approfondimento sull'accessibilità e ha modificato di conseguenza le prescrizioni particolari di cui all'Allegato 3. Si rimanda, per maggiore dettaglio, alle controdeduzioni alle osservazioni n. 2, 3, 56, 61 e alla osservazione n. 22.

#### 5. Edilizia residenziale pubblica

Il recepimento dell'osservazione n.72, riguardante la realizzazione di edilizia residenziale pubblica sulle aree di proprietà della Provincia di Milano assicura le necessità di edilizia a prezzi di vendita e/o affitto calmierato. Non si ritiene pertanto opportuno e necessario prevedere altre quantità e meccanismi, anche virtù delle dimensioni contenute della maggior parte degli Ambiti di trasformazione residenziali previsti dal PGT.

#### 6. Difesa del suolo

Si rimanda all'integrazione e alle modifiche dello Studio geologico e idrogeologico e sismico (e, conseguentemente, degli elaborati del PGT) meglio specificate nell'allegato a firma dello Studio Tecnico di Ingegneria che ha curato l'elaborato in questione. Le tavole del PGT sono modificate di conseguenza.

## **Parco Agricolo Sud Milano, parere**

Delibera 37/2011, protocollo n. 0186691/7.3/2011/23

#### 1. Relazione di progetto

La Relazione di progetto è integrata con quanto richiesto dal parere del Parco Agricolo Sud Milano.

#### 2. Norme tecniche di attuazione

art.9. Il riferimento al D.Lgs, n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni (che, peraltro, non riguarda gli interventi in generis come specificato, ma soltanto quelli che modificano l'esteriore aspetto e lo stato dei luoghi) è superfluo perché si tratta di una norma sovraordinata e non derogabile. Peraltro, facciamo notare che l'art.2 delle NTA, già esplicitamente specifica che "per quanto non previsto delle presenti Norme di attuazione, si rinvia alle disposizioni statali e regionali vigenti" con le finalità e in "conformità ai principi della semplificazione e dell'economicità dell'attività amministrativa".

art.11. L'art.11 viene integrato con la seguente dizione che tiene conto delle modifiche apportate in sede di accoglimento di altre osservazioni: "Le incentivazioni di cui sopra non si applicano all'interno del Parco Agricolo Sud Milano" (cfr. osservazione n.67, ad esempio)



art.13. L'art.13 norma gli usi del territorio in generale, compreso quelli agricoli non ricompresi nel PASM. Ammettere nelle aree agricole "l'esercizio di arti e mestieri" ovvero l'artigianato, significa prevedere rilevanti trasformazioni del territorio comunale non volute, né compatibili con i limiti relativi al consumo di suolo previsto dal PTCP (si pensi, anche, ad esempio ai compendi relativi all'Ambito di trasformazione Cascina Bertarella/San Carlo che sono classificati come agricoli dal Piano delle Regole e che, conseguentemente, potrebbero accogliere attività artigianali una volta scaduto il Documento di piano). Come formulata, la modifica non è per evidenti motivi recepitibile.

art.14. Non vi sono Nuclei di antica formazione ricadenti all'interno del Parco Agricolo Sud Milano e dunque la modifica richiesta è inefficace. Se invece il riferimento era all'art.15 la prevalenza del PASM è già esplicitamente richiamata nell'articolato.

art.19. Il Parere equivoca il senso dell'art.19, nel senso che l'ultimo capoverso si riferisce agli edifici destinati all'attività agricola essendo quelli "non più funzionali all'attività agricola" disciplinati dal comma precedente. Ne consegue che il Parco agricolo sta chiedendo di vietare "gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e ampliamento" degli edifici agricoli all'interno del Parco, il che non può evidentemente essere. Ricordiamo che i commi in questione definiscono quanto richiesto dall'art.62 della legge regionale n.12/205. Probabilmente gli estensori hanno invertito la numerazione dei paragrafi. Si ritiene pertanto sufficiente integrare e chiudere l'articolato con un riferimento generico alla prevalenza del PASM. L'articolo 19 è pertanto integrato dalla seguente dizione:  
"Sono comunque fatte salve le disposizioni di tutela del Parco Agricolo Sud Milano"

art.21/32 L'articolo è modificato in considerazione del fatto che le fasce di rispetto stradali sono disciplinate da una norma sovra ordinata quale il Codice della Strada e il relativo Regolamento attuativo. Si ritiene però sufficiente ed esaustiva la sola integrazione dell'art.32 poichè esplicitamente richiamato dall'art.21:  
"Gli impianti di distribuzione del carburante non sono ammessi all'interno del parco Agricolo Sud Milano (compreso le fasce di rispetto stradale), ma sono fatti salvi gli impianti di distribuzione del carburante esistenti alla data di adozione del PGT".

art. 23. Il richiamo effettuato dall'art. 23 al Piano territoriale di coordinamento del Parco e certamente esaustivo: lo recepisce pienamente nel PGT (in attuazione dell'art. 18 comma 4 della legge regionale n. 86/1983), ne assicura la piena applicabilità nel territorio del Parco (comprensivo del tessuto urbano consolidato, e degli ambiti di degrado e di uso improprio di cui all'art. 47 delle Norme di attuazione del PTC), ne sancisce inequivocabilmente la prevalenza nei confronti del PGT e garantisce che, nel territorio del Parco, siano perseguiti obiettivi di tutela del paesaggio in generale e del paesaggio agrario in particolare.  
D'altra parte, la materia dei "pareri" del Parco è già ampiamente disciplinata dall'art. 21 della legge regionale n. 86/1983, e pertanto non è necessaria la sua trascrizione; non è egualmente necessario ripetere la normativa dettata dal D.Lgs. n. 42/2004 in materia di autorizzazioni paesaggistiche (che, peraltro, ancora, non riguardano "gli interventi di qualsiasi natura", ma soltanto quelli che modificano l'esteriore aspetto e lo stato dei luoghi) e non è nemmeno necessario definire "regole" per gli interventi, alla luce delle competenze paesaggistiche, e di valutazione paesaggistica, che la legge regionale n. 12/2005 attribuisce ai Parchi regionali, e che da essi devono essere esercitate.

art. 24. Le modifiche richieste sono accettate ai sensi di quanto specificato dall'art.1, comma 6 della legge regionale 7/2000. Si modificano pertanto le tavole e l'art. 24, punto 1 aggiungendo in chiusura la seguente dizione: "l'ambito corrispondente alla proposta di parco naturale del sistema Vettabia, Addetta, e Lambro individuati dal PTC del Parco Agricolo Sud Milano". L'ultimo periodo dell'art.24 viene così sostituito: "Gli interventi dovranno obbligatoriamente tenere in considerazione



gli indirizzi di tutela del paesaggio di cui al Piano Territoriale Regionale, al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano”.

art.28. Benché superfluo, si inserisce un riferimento alle competenze paesistiche del Parco mentre per quanto riguarda l'elenco dei soggetti autorizzati a realizzare le opere di rilevanza ambientale ed ecologica e di incremento della naturalità il Parco, sul quale il Comune fa gran conto per la realizzazione di queste opere, il PASM è già contemplato nel punto d) dell'elenco giacché si tratta dell'ente istituzionalmente competente per eccellenza, come peraltro esplicitamente commentato nella Relazione di progetto (capitolo 2.10). L'art.28 è così integrato: “All'interno del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano sono fatte salve le competenze paesaggistiche, e di valutazione paesaggistica, del medesimo”

### 3. Documento di piano

Elaborati cartografici. Le tavole sono modificate così come richiesto e in conseguenza di quanto già specificato a proposito dell'art.24 (sensibilità paesistiche).

Ambiti di trasformazione. L'Ambito di trasformazione cascina Capuccina è interamente stralciato. Si ritiene, infatti, che una volta omesse le indicazioni riguardanti i volumi di nuova costruzione e quelle inerenti le attrezzature pubbliche, le trasformazioni ammissibili siano già precisamente disciplinate dal PTC del Parco Agricolo Sud Milano, ovvero da quanto già previsto dal Piano delle Regole. Gli elaborati cartografici, le tabelle e i testi del PGT sono modificati di conseguenza. Si modifica altresì il riferimento erroneo all'art.25 di cui alla schede dell'Ambito di trasformazione di via Maestri.

### 4. Piano dei Servizi

Si rimanda a quanto già precisato per il Documento di piano. E' altresì modificata l'area a servizio corrispondente alla cascina Capuccina, escludendo la parte propriamente agricola.

### 5. Piano delle regole

Si rimanda, per quanto riguarda l'AT cascina Capuccina a quanto già precedentemente specificato. Per quanto invece riguarda l'individuazione degli edifici agricoli non più agricoli all'interno delle aree agricole, fermo restando che ad una ulteriore verifica non sono stati riscontrate imprecisioni, si ritiene di non dover recepire le modifiche, poiché, ai sensi dell'art. 10-bis comma 8, lettera a) n. 2 e dell'art.62 comma 1 della legge regionale n.12/2005, l'individuazione degli interventi ammessi per gli edifici non più adibiti ad uso agricolo e negli ambiti agricoli è di competenza del PGT. Peraltro, l'art. 19 e le relative tavole, come adottate, non mettono in evidenza nessun contrasto con la normativa del Ptc del Parco, che comunque rimane prevalente ai sensi di quanto definito dallo stesso art.23 delle NTA. La tavola PR4 è integrata con quanto richiesto nel parere del Parco Agricolo Sud Milano (vincolo D.lgs 42/2004 e rispetto Vettabbia e Addetta e art.33 PTC).